



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell' Umanità

IL COMUNE DI FERRARA
in qualità di Capofila
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CENTRO NORD
(comprendente i Comuni di Ferrara, Copparo, Jolanda di Savoia, Masi
Torello, Riva del Po, Tresignana e Voghiera)
E
ACER FERRARA

PUBBLICANO IL SEGUENTE

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 409 DEL 20/03/2023.**

FINALITA'

Con il presente Avviso pubblico si intende favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare, la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, ed in particolare di quelli incorsi in una riduzione del proprio reddito, anche a causa della crisi economica cagionata dall'emergenza sanitaria COVID 19.

SOGGETTO GESTORE DEI CONTRIBUTI

Tutte le attività gestionali, amministrative e contabili previste per l'erogazione dei contributi oggetto del presente Avviso pubblico sono delegate ad ACER Ferrara dal Comune di Ferrara, capofila del Distretto socio-sanitario Centro Nord.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO DEL CONDUTTORE AL CONTRIBUTO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana *oppure*

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché i richiedenti siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i.. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di

rinnovo. Prima dell'erogazione del contributo, ACER Ferrara provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

B) Valore ISEE ordinario oppure corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00, con riferimento al nucleo familiare del conduttore

C) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione ovvero, se non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione

D) Titolarità di contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio sito in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Centro Nord (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di contributo;

E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate

2) TIPOLOGIA DI RINEGOZIAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Sono previste due tipologie di rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi.

2.1) Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3, L. 431/98)

La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 €.

Il contributo è pari:

A. Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a 1.500 €.

B. Durata tra 13 e 18 mesi: contributo pari all' 80% del mancato introito, comunque non superiore a 2.500 €.

C. Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a 3.000 €

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

2.2) Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1, L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3, L. 431/98)

Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700.

Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo, comunque non superiore ad € 4.000.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

Le rinegoziazioni dei canoni indicate ai punti 2.1 e 2.2 DEVONO ESSERE INTERVENUTE IN DATA SUCCESSIVA AL 03/11/2022.

3) CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Non possono essere beneficiari dei contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I benefici del presente Programma non sono altresì cumulabili con quelli del cosiddetto "Fondo Affitto" (L 431/1998 e LR 24/2001), pertanto per l'intera vigenza del contratto rinegoziato, i nuclei familiari conduttori non possono presentare domanda per il contributo relativo al "Fondo Affitto".

4) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato in modalità "a bando aperto", senza la formulazione di una graduatoria distrettuale.

Pertanto, i contributi verranno concessi in favore dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Distretto, secondo un criterio di priorità per ordine di arrivo delle domande, certificato dalla data e dall'ora assegnata dal sistema informatico di protocollazione al momento della presentazione della domanda.

I contributi verranno erogati direttamente ai locatori.

5) VINCOLI PER IL LOCATORE

Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente all'ente erogatore del contributo l'eventuale termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì in tal caso alla restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute.

Il locatore si impegna altresì a comunicare all'ente erogatore del contributo eventuali morosità del conduttore, affinché, anche attraverso il supporto dello stesso ente erogatore, possa essere messa in atto ogni azione preventiva volta ad evitare l'avvio di procedure di sfratto.

6) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal titolare o contitolare del contratto di locazione.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare, relativa ad una sola rinegoziazione.

La domanda potrà eventualmente essere ripresentata successivamente, alla scadenza della rinegoziazione precedente.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE, se in possesso dei requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio e per la propria quota di canone.

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dai conduttori interessati, **entro e non oltre il 27/10/2023**, in forma di autodichiarazione tramite il **MODULO ON LINE** reperibile sul sito www.acerferrara.it, accessibile mediante registrazione al sito internet di ACER ovvero utilizzando le proprie credenziali SPID.

Eventuali proroghe della scadenza indicata saranno pubblicate sul sito di ACER Ferrara. Nella medesima forma sarà comunicato anche l'eventuale esaurimento delle risorse regionali stanziare per l'erogazione dei contributi.

All'istanza, redatta secondo il modello "AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000", che deve essere obbligatoriamente sottoscritta, dovranno essere allegati, in file PDF o JPG:

- copia di valido documento di riconoscimento firmato nel caso in cui non si effettui il log in utilizzando le proprie credenziali SPID;
- fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno non inferiore ad un anno, in corso di validità, solo per i cittadini non appartenenti all'UE;
- nel caso di cui al paragrafo 2.1), copia della Scrittura privata registrata tra le parti che indichi entità e durata della riduzione del canone e copia del contratto di locazione vigente con la relativa registrazione;
- nel caso di cui al paragrafo 2.2), copia del nuovo contratto di locazione e dell'eventuale "attestazione di conformità ai sensi del DM 16/01/2017" del contratto sottoscritta da un'associazione dei proprietari o da un'associazione degli inquilini firmatarie dell'Accordo territoriale ai sensi della L. 431/1998 (in caso di contratti non assistiti dalle stesse associazioni in fase di stipula), qualora nel Comune dove è situato l'alloggio sia vigente un Accordo territoriale, nonché da copia del precedente contratto libero.

Nel modulo per l'istanza dovranno essere indicati anche i dati anagrafici ed il codice IBAN del locatore a cui ACER, una volta espletate le opportune verifiche, liquiderà il contributo *una tantum*.

8) CONTROLLI

ACER effettuerà controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Tali controlli saranno effettuati, di norma, dopo la concessione del contributo. I controlli potranno essere disposti d'ufficio anche dalla Guardia di Finanza.

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento, in sede di istruttoria, potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali, fissando un termine entro il quale adempiere.

9) INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo oggetto del presente Avviso.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali ed informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo ed il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice della Privacy adeguato al Regolamento UE 2016/679 – GDPR – di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il titolare del trattamento dei dati è ACER Ferrara – Corso Vittorio Veneto 7 – 44121 Ferrara, mentre il Responsabile del loro trattamento è il sottoscritto Direttore Generale, mail: direttore@acerferrara.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è AP&Partners S.r.l., con sede legale in Corso della Giovecca 82 Ferrara e sede operativa in Via Matteotti 40 Argenta; mail: rpd@appartners.it, tel. 0532-318261.

10) ALTRE DISPOSIZIONI

Il Responsabile della procedura di cui al presente Avviso, è il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario di ACER FERRARA – Dott. Michele Brandolini.

Per eventuali informazioni sull'Avviso è possibile telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0532/230363 – 0532/230346 di ACER Ferrara nei seguenti giorni ed orari:

da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e martedì dalle 15.30 alle 17.00.

Inoltre è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:

jacopo.crosato@acerferrara.it.

Ferrara, 14/06/2023

**Il Direttore Generale
Dott. Diego Carrara**